



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 543/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
 DI TARANTO

SEZIONE 3

06/03/2013

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

355

PRONUNCIATA IL:

6 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
 SEGRETERIA IL

20 MAG. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 543/11
 depositato il 21/02/2011


- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° DIFFIDA [REDACTED] IVA+IRPEF+IRAI
 2000

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

BRESCIA GRAZIA

VIA BERARDO LEONE 1/B 74015 MARTINA FRANCA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
 (dr. Giuseppe Perino)

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

VIA PLATEJA N. 30 74121 TARANTO TA

La signora [REDACTED], rappresentata e difesa presente giudizio dal dottor Vito Moritano, ha impugnato il ruolo di cui all'atto di diffida n. [REDACTED] emesso da Equitalia Pragma Spa e notificato in data 10/12/2010, contenente la richiesta di pagamento della somma di euro € 4.083,24 per tributi Irap, IVA ed Irpef anno 2000. La ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità e nullità delle iscrizioni a ruolo in quanto palesemente erronee ed illegittime, oltre che nulle per violazione di legge, per carenza assoluta di motivazione, per decorrenza del termine di iscrizione a ruolo, per l'intervenuta prescrizione e perchè prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, in violazione anche dello statuto del contribuente. In particolare il ricorrente sostiene di non aver mai avuto notizia di cartelle di pagamento, di precedenti avvisi di liquidazione e/o accertamento, di atti prodromici all'iscrizione a ruolo de quibus.

Equitalia Pragma spa si è costituita in giudizio sostenendo che, contrariamente a quanto ha affermato la ricorrente, le due cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state entrambe regolarmente notificate. Conseguentemente sono tardive e perciò inammissibili le eccezioni proposte avverso il ruolo. Equitalia Pragma Spa ha allegato copia delle notifiche delle citate cartelle esattoriali e ha inoltre controdedotto sugli altri motivi di ricorso.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo la inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 546/92 in quanto la diffida di pagamento non costituisce atto autonomamente impugnabile. Evidenzia inoltre che la cartella di pagamento risulta essere stata regolarmente notificata il 15/10/2004 e pertanto è divenuta definitiva. L'Agenzia delle Entrate si dichiara infine estranea al giudizio perchè spetta al concessionario la difesa in merito alla regolarità delle notifiche.

Il ricorrente con memorie illustrative depositate il 27 settembre 2011 ha contestato la regolarità della notifica del 14 ottobre 2004 ed ha chiesto la condanna di Equitalia al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 CPC.

Con provvedimento del 28/06/2011 questa Commissione ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che il motivo fondamentale del ricorso, assorbente di ogni altra questione sollevata, sia l'eccezione mancata notifica della cartella di pagamento n. [REDACTED] posta a base della diffida di pagamento impugnata; detta cartella, come si legge nella diffida, sarebbe stata notificata in data 15/10/2004.

Equitalia Pragma Spa, agente della riscossione per la provincia di Taranto, ha allegato alle controdeduzioni presentate in data 18/03/2011, copia della relata di notifica da cui si rileva che in data 14/10/2004 il messo notificatore, all'indirizzo di Via [REDACTED] - [REDACTED] ha constatato la temporanea assenza del destinatario e di altre persone previste dall'articolo 139 del CPC ed ha depositato la cartella esattoriale in Comune dove si è provveduto alla affissione in data

15/11/2004.

Equitalia Pragma non ha allegato invece la documentazione relativa alla raccomandata con la quale il processo notificatore ha provveduto ad avvertire il contribuente dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale. Equitalia Pragma spa non ha pertanto fornito la prova del perfezionamento del procedimento di notifica, pur continuando ad insistere nella richiesta di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per la asserita definitività della cartella di pagamento che in presenza di regolare notifica non sarebbe stata impugnata nei termini.

Nelle memorie illustrative depositate da parte ricorrente in data 27/09/2011, la Commissione ha potuto rilevare che il contribuente con un semplice procedimento di accesso agli atti ha potuto constatare che Equitalia Pragma spa era in possesso della documentazione da cui si evince la irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento: infatti la raccomandata con la quale il contribuente avrebbe dovuto avere notizia dell'avvenuto deposito è ritornata al mittente con l'annotazione "sconosciuto al civico 43" mentre l'esatto indirizzo della ricorrente, come riportato nello stesso estratto di ruolo, è Via [REDACTED] n. 42. E' del tutto evidente il comportamento processualmente scorretto di Equitalia Pragma spa che, pur avendo la prova della irregolarità della notifica, la ha taciuta al fine di sostenere la legittimità del suo operato.

La Commissione pertanto, in accoglimento del ricorso, annulla la diffida di pagamento e la cartella esattoriale numero 1620040021049457/000, condanna Equitalia Pragma Spa e l'Agenzia delle Entrate in solido al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 800 oltre IVA, Cap e contributo unificato.

Ritiene dovuto inoltre a carico di Equitalia Pragma spa un indennizzo ex articolo 96 CPC che la Commissione fissa in euro 300.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, condanna Equitalia Pragma Spa e l'Agenzia delle Entrate in solido al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 800 oltre IVA^E/Cap, contributo unificato. Ritiene dovuto inoltre a carico di Equitalia Pragma spa un indennizzo ex articolo 96 CPC che la Commissione fissa in euro 300.

Così deciso in Taranto, 06 marzo 2013

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile



Il presidente

Dott. Riccardo Occhinegro

